

REPUBBLICA ITALIANA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON EFFICIENZA GARANTITA E RIPARAZIONI INCLUSE, ED AGGIORNAMENTO PER I SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA RISPOSTA SISMICA DI STRUTTURE CIVILI DELLA SUB-RETE CON STRUMENTAZIONE DELLA GEOSIG, RIENFRANTE NELL'OSSERVATORIO SISMICO DELLE STRUTTURE (OSS) DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, E RELATIVO SUPPORTO PROFESSIONALE IN SEDE.

Codice Identificativo di Gara (CIG) A018049018

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587, rappresentato dalla Dott.ssa Immacolata Postiglione, Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile, di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 21 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio 2021 al n. 1720, giusta delega n. 3165 di rep. del 5 dicembre 2022, per la carica domiciliata in Roma, via Ulpiano n.11, di seguito più brevemente “Dipartimento”,

e

la Società Geosig Ltd con sede legale in Wiesenstrasse, 39 – 8952 Schlieren (Svizzera), iscritta alla Camera di Commercio DI Zurigo al n. CH-020.3.003.017-5/a, con numero d'ordine CHE-106.091.438, rappresentata dall'Ing. Franco Pizzi, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 26 luglio 1946, giusta procura speciale all'uopo predisposta ed allegata al presente atto, di seguito più brevemente indicata come “Società”,

PREMESSO

a) che il Dipartimento ha stipulato una serie di atti negoziali con la Società al fine di realizzare una rete nazionale di monitoraggio sismico permanente su edifici pubblici e privati come scuole, ospedali, municipi, ponti e dighe denominata Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS), provvedendo all'approvvigionamento

in fornitura di complessivi n. 69 sistemi di monitoraggio sismico, nel seguito “i Sistemi”, installati e ubicati nelle zone sismiche delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia ed Abruzzo a servizio del suddetto OSS, presso i siti indicati nell’elenco inserito nel Capitolato tecnico di seguito meglio specificato;

b) che nel corso degli anni è stato affidato alla Società il servizio annuale o triennale di supporto alla gestione ordinaria e straordinaria, compresa l’eventuale rimessa in efficienza in caso di accertati malfunzionamenti dei Sistemi della subrete con strumenti GeoSIG dello stesso OSS, nel seguito “la Subrete”, tenuto conto che la stessa Società ha l’esclusiva titolarità, sulla strumentazione di sua produzione fornita per la Subrete, a eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione, distribuzione in Italia e sostituzione di componenti di ricambio;

c) che il contratto di manutenzione, molto impegnativo dal punto di vista tecnico, ha raggiunto lo scorso anno una percentuale media di efficienza di oltre il 98 %, confermando la validità dell’approccio scelto;

d) che nelle Linee guida ANAC n. 8, del 13 settembre 2017, recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, l’Autorità richiede che l’infungibilità venga accertata e motivata, precisando che la scelta di derogare all’evidenza pubblica non può basarsi su consultazioni condotte in passato;

e) che il parere n. 2284 del 3 novembre 2016, espresso dal Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2016, sulle menzionate Linee guida n. 8, al paragrafo 6.3, evidenzia come ai fini della verifica dell’infungibilità le stazioni appaltanti non possano prescindere dal ricorso alle indagini di mercato;

f) che con note del 14 marzo 2023 prot. DPC-SRS-13590 e del 18 aprile 2023 prot. DPC-SRS-19231, l’Ufficio Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico, stante la prossima scadenza del contratto in vigore con la GeoSIG Ltd, per il servizio triennale di supporto alla gestione ordinaria e straordinaria, compresa l’eventuale rimessa in efficienza in caso di accertati malfunzionamenti, dei Sistemi della Subrete ha rappresentato la necessità di avviare una nuova indagine di mercato preliminare per il rinnovo del

servizio meglio specificato in oggetto con durata quinquennale, trasmettendo, altresì, il relativo Documento di indagine di mercato;

g) che con nota del 21 aprile 2023, assunta al protocollo dipartimentale al n. 20396 del 24.04.2023, la GeoSIG Ltd ha rappresentato l'impossibilità di procedere al rinnovo del contratto in essere agli stessi prezzi, patti e condizioni, manifestando tuttavia il proprio interesse alla prosecuzione della collaborazione previa rinegoziazione dei prezzi e delle condizioni;

h) che con nota del 23 maggio 2023 prot. DPC-SRS-26006 il citato Ufficio ha segnalato l'opportunità di sospendere momentaneamente l'indizione dell'indagine in oggetto, in considerazione di una rimodulazione degli importi e delle specifiche tecniche da includere nella documentazione a corredo delle indagini, successivamente comunicata con nota del 9 giugno 2023 prot. DPC-SRS-29200;

i) che dal 17 luglio 2023 al 4 agosto 2023 è stata pubblicata un'indagine di mercato sui siti del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, nonché sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, volta a verificare l'infungibilità del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento per i sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture civili di proprietà pubblica rientranti nella Subrete, e relativo supporto professionale in sede;

j) che, all'esito della consultazione, l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata quella della GeoSIG Ltd, società produttrice e fornitrice della strumentazione;

k) che la società GeoSIG Ltd è produttrice in esclusiva della strumentazione della Subrete, dispone delle relative conoscenze ed esperienze e delle parti di ricambio originali, compatibili con la strumentazione installata e, inoltre, è titolare del software da essa sviluppato per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati in tempo reale e in teletrasmissione via ADSL e 4G;

l) che il predetto servizio può essere prestato esclusivamente dalla GeoSIG Ltd, con sede legale in Wiesenstrasse, 39 – 8952 Schlieren Svizzera, realizzatrice della Subrete, in ragione del complesso di conoscenze tecniche specifiche da essa possedute;

- m) che con nota del 5 settembre 2023 prot. 44381 l'Ufficio Attività tecnico scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi - Servizio Rischio Sismico, ritenuta congrua l'offerta della società GeoSIG ricevuta con nota del 01/09/2023 prot. 44023, ha trasmesso il Capitolato tecnico per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- n) che, con nota del 13 settembre 2023 prot. DPC-SPCC-45893 è stata richiesta al Segretario Generale – Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, l'autorizzazione all'impegno di spesa pluriennale per un importo complessivo pari ad € **3.470.846,27** comprensivo degli oneri di importazione, in misura di legge;
- o) che con nota UBRAC 26920 P-4.7.1 del 20 settembre 2023, assunta al protocollo al n. 47225 in pari data, il Segretario Generale ha autorizzato l'assunzione del relativo impegno pluriennale, sul capitolo 747, per € **675.544,04** sull'esercizio finanziario 2026, per € **741.622,91** sull'esercizio finanziario 2027, per € **774.255,57** sull'esercizio finanziario 2028 e per € **194.547,07** sull'esercizio finanziario 2029, successivi al triennio del bilancio di previsione 2023/2025;
- p) che con decreto n. 2983 di rep. del 29/09/2023, sussistendo le condizioni di cui all'art. 76, comma 2, lettera b), punti 2 e 3) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è stato disposto di dare corso ad apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento alla Società del servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento per i sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture civili della Subrete, e relativo supporto professionale in sede;
- q) che con il predetto decreto l'Ing. Daniele Spina e il Geom. Giuseppe Falzone sono nominati rispettivamente Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del contratto del servizio in parola, ai sensi degli artt. 15 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36; il Geom. Marco Marchioni, il Geom. Roberto Gerard e la Sig.ra Stefania Passa sono designati assistenti al Direttore dell'esecuzione del contratto; la Dott.ssa Paola Spaziani, la Dott.ssa Benedetta di Coste e il Dott. Emanuele Montini, in servizio presso l'Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, svolgeranno le funzioni di supporto amministrativo al Responsabile Unico del Progetto;

r) che, con nota del 28 aprile 2023, assunta al protocollo dipartimentale al n. 21717 in data 3 maggio 2023, la Banca dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha informato che a carico della Società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d. lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnico-economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

1. dalle disposizioni di cui al d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del medesimo d. lgs;
3. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
4. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
5. dal R.D.18.11.1923 n. 1220;
6. dal "Regolamento del patrimonio e della Contabilità dello Stato" di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827 e s.m.i.,
7. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
8. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
9. dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del d. lgs. n. 36/2023;
10. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

11. dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Dipartimento prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dalla Società, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Società ed accettate dal Dipartimento per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.

Il Dipartimento, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico (Delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023), provvederà ad inviare all'Autorità le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso dell'esecuzione del contratto di cui al citato Regolamento.

Sono designati quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 36/2023 e Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. n. 36/2023 rispettivamente l'Ing. Daniele Spina e il Geom. Giuseppe Falzone. Il Geom. Marco Marchioni, la Sig.ra Stefania Passa e il Geom. Roberto Gerard sono designati assistenti al Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La Dott.ssa Paola Spaziani, la Dott.ssa Benedetta Di Coste e il Dott. Emanuele Montini, in servizio presso l'Ufficio VI - Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, svolgeranno le funzioni di supporto amministrativo al Responsabile Unico del Progetto.

Per la Società è designato Responsabile Tecnico del Progetto relativo alle prestazioni previste dal presente contratto il Sig. Alessandro Valsecchi, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

L'eventuale sostituzione del Responsabile Tecnico del progetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento per i sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture

civili della sub-rete con strumentazione della Geosig rientrante nell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) del Dipartimento della Protezione Civile, e relativo supporto professionale in sede, come dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnico economica presentata, da intendersi, ancorché non materialmente allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto.

In particolare, si prevedono le seguenti attività:

a) controllo giornaliero della rete dell'OSS da remoto, nel cui ambito dovrà essere esaminata la risposta dei sensori o per mezzo di registrazioni spontanee del giorno del controllo, o del giorno precedente, ovvero attivando da remoto un *sensor test*, puntando al mantenimento di un livello di funzionamento minimo della rete (Efficienza Minima Garantita - EMG) pari in ogni momento, a pena dell'applicazione della penale di cui all'art.7, ad almeno il 96% dei sistemi di monitoraggio sismico, pari, nel caso non ci siano sistemi esclusi dal calcolo dell'efficienza: nel corso del I periodo contrattuale di 12 mesi, a 66 sistemi sui 69 facenti parte della Subrete all'inizio di tale periodo; nel corso del II periodo di 12 mesi, a 72 sistemi sui 75 facenti parte della Subrete all'inizio di tale periodo; nel corso del III periodo di 12 mesi, a 78 sistemi sui 81 facenti parte della Subrete all'inizio di tale periodo; nel corso del IV periodo di 12 mesi, a 84 sistemi sui 87 facenti parte della Subrete all'inizio di tale periodo; nel corso del V periodo di 12 mesi, a 88 sistemi sui 92 facenti parte della Subrete all'inizio di tale periodo. Il ripristino dell'efficienza complessiva deve essere garantito, a pena dell'applicazione della penale di cui all'art.7, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi del mancato raggiungimento delle soglie suddette, salvo cause di forza maggiore o impedimenti non dipendenti dalla Società. Ogni singolo Sistema, altresì, non potrà rimanere scollegato o malfunzionante, a pena dell'applicazione della penale di cui all'art.7, per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dei malfunzionamenti stessi, a meno di cause di forza maggiore o impedimenti indipendenti dalla Società. Come meglio precisato nel Capitolato e nel successivo art.7, penali vengono applicate anche nel caso di mancato, incompleto o ritardato

invio del report settimanale sullo stato della rete, o di report non idoneo, per evidente imperizia o negligenza del Manutentore;

(b) interventi di ripristino *in situ* per eseguire le necessarie riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate, qualora non risultino raggiunte le soglie di efficienza, con invio al Dipartimento entro due giorni lavorativi di un rapporto di intervento con l'indicazione delle parti di ricambio impiegate e delle riparazioni da effettuare;

(c) gestione di apposita scorta di parti di ricambio;

(d) per ciascuno dei cinque periodi contrattuali di cui alla lettera a) del presente articolo, nel séguito designato come "Periodo", 24 visite programmate in situ, con attività descritte in dettaglio nel Capitolato, presso altrettanti sistemi di monitoraggio sismico, selezionati e concordati durante la riunione di inizio attività del Periodo stesso, allo scopo di censire lo status degli stessi e di provvedere al ripristino in caso di avaria di sistema o di singoli componenti;

(e) supporto professionale per tutta la durata del contratto, da prestare nella sede dipartimentale di via Vitorchiano 2-4 in Roma, od occasionalmente nel corso di trasferte relative al progetto OSS, mediante un ingegnere strutturista;

(f) fornitura di attrezzature varie per la gestione della rete dell'OSS, da definire secondo le modalità indicate nel Capitolato per ciascuno dei cinque Periodi;

(h) fornitura e installazione di accelerometri, e batterie in sostituzione di altri obsoleti presenti nei sistemi di monitoraggio sismico, come da Capitolato tecnico, con recupero dei sensori esistenti per la scorta ricambi;

(i) fornitura e installazione di n° 28 sistemi di monitoraggio sismico, del tipo digitale GeoSIG Digital Sensor System, in misura di 6, 6, 6, 5 e 5 rispettivamente nel I, II, III, IV e V Periodo;

k) interventi di manutenzione straordinaria, come da Capitolato tecnico.

Gli interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili, derivanti da anomalie e/o rotture causate da eventi eccezionali, eccedenti la disponibilità indicata nel Capitolato tecnico formeranno oggetto di separate lettere di commessa, ai prezzi

offerti e fissati nell'offerta economica citata in premessa, già ritenuti congrui.

In ordine ai servizi sopra elencati resta salva la facoltà concessa alla Società di avvalersi, nell'esperimento degli stessi, del supporto della società Pizzi Instruments S.r.l. di Firenze, rappresentante in esclusiva della Società in Italia, come da dichiarazione del 6/09/2023, assunta al protocollo dipartimentale con numero 45159 dell'8/09/2023.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nell'Offerta tecnica.

Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

La Società prende atto e accetta che il Dipartimento non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, se non nel limite del 10% dell'importo contrattuale complessivo, in caso di inadempienza della Società agli obblighi contrattuali, riservandosi pertanto di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico o di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.

Sono a carico della Società tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale prestazionale d'appalto, quelli ad essa imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Inoltre, la Società è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di terzi, ivi compreso il personale del Dipartimento, il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dell'Esecuzione contrattuale nonché i suoi assistenti, ferma restando l'assunzione di ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni.

ARTICOLO 3

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere alla Società, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del d. lgs. 36/2023, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del d. lgs. 36/2023.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), del d. lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 2, del d. lgs. 36/2023.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 15, del d. lgs. 36/2023 il Dipartimento comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Dipartimento eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14, del d. lgs. 36/2023.

Il Dipartimento si riserva la facoltà, di cui all'art. 120, comma 5, del d. lgs. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d. lgs. 36/2023, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Dipartimento potrà imporre alla Società un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, la Società non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non preventivamente approvata dal Dipartimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del d. lgs. 36/2023 e qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà, da parte della Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 120, del d. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 4

DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione del contratto presso gli Organi di controllo, e comunque non prima del termine del precedente contratto di manutenzione, in vigore fino al 30 novembre 2023, fermo restando l'obbligo della Società a mantenere attive le prestazioni in garanzia. Nel caso di esecuzione anticipata, la predetta durata decorrerà dalla data di presa in carico del servizio.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di proporre il proseguimento del rapporto con una nuova negoziazione per una durata pari a 60 mesi (sessanta) dalla scadenza del presente contratto, in caso ricorrano le condizioni di legge. Ove venisse esercitata tale facoltà, sarà cura del Dipartimento provvedere alla relativa formalizzazione, dandone comunicazione alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della menzionata data di scadenza.

Il Dipartimento, in conformità a quanto disposto all'articolo 120, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alla Società, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o comunque più favorevoli per il Dipartimento.

ARTICOLO 5

MANUTENZIONE IN GARANZIA DELLA STRUMENTAZIONE FORNITA

La strumentazione fornita per la realizzazione dei nuovi sistemi di monitoraggio previsti, già in occasione del relativo collaudo *in situ*, è da intendersi

automaticamente ricompresa nella rete permanente dell'OSS, ed è sottoposta da quel momento al controllo di efficienza descritto nell'art. 2 lettera a) e nell'art.7: "Penali". La Società è pertanto tenuta ad intervenire, anche nel periodo di garanzia, impiegando sempre ricambi originali uguali o migliori dei componenti guasti, in presenza di un qualunque malfunzionamento, di qualunque grado di severità, e di qualunque estensione nell'ambito del sistema di monitoraggio, con i tempi, le modalità di ripristino e le penali descritti negli articoli citati e nel Capitolato Tecnico.

In caso si abbiano installazioni nel corso dell'ultimo anno del tempo contrattuale, resta inteso che la garanzia si estende fino al completamento dei dodici mesi dalla data di installazione dell'apparecchiatura, senza maggiori oneri per il Dipartimento, con modalità e condizioni evidenziate nell'offerta della Società.

ARTICOLO 6

PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETA'

La disciplina di cui al presente articolo varrà per la Società, in quanto applicabile, ed in particolare per il personale impiegato dal rappresentante italiano in esclusiva, di cui al precedente art.2.

La Società è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 11 del d. lgs. 36/2023 e comunque quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile, CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT, siglato con le parti sociali più rappresentative.

La Società si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano la Società anche nel caso in cui il personale non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Per le prestazioni richieste la Società si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di

lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Dipartimento, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Dipartimento da qualsivoglia onere e responsabilità.

In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il Dipartimento, previa comunicazione alla Società delle inadempienze denunciate dalle competenti Autorità, potrà sospendere l'emissione del mandato di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dalle Autorità stesse. Per detta sospensione la Società non potrà proporre eccezioni al Dipartimento, né pretendere alcun risarcimento.

La Società riconosce al Dipartimento la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a séguito di verifica fossero ritenute dal Dipartimento stesso non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso la Società si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento e a garantire la continuità del *team* di lavoro.

In considerazione di quanto precede, il Responsabile Tecnico del Progetto di cui al precedente art. 1, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno della Società ovvero nell'ambito dei rapporti tra la Società e il Dipartimento, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Dipartimento ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione

dell'attività lavorativa da parte del Dipartimento iii) inserite nell'organizzazione del Dipartimento.

Il Dipartimento si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile Tecnico del Progetto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

La Società si impegna inoltre a garantire al Dipartimento che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale, si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico del Dipartimento nell'ambito della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Dipartimento.

ARTICOLO 7

PENALI

In considerazione dell'essenzialità del servizio di supporto alla gestione, a codesta Società verrà applicata una penale calcolata in conformità con il disposto di cui all'articolo 298 del decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010, n. 207, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei servizi di cui all'art 2, lett. a) e lett. b) del presente contratto, ad essa imputabile.

Le penali sono disciplinate nel Capitolato Tecnico. In particolare, nel caso in cui l'efficienza della rete scenda al di sotto dell'EMG di cui alla lett.a) dell'art.2 del presente contratto per più di 5 giorni lavorativi consecutivi, sarà applicata per ciascun Periodo, fino al ripristino, una penale giornaliera (esente da IVA), pari ad 1/1000 dell'importo contrattuale relativo al solo SGO. Medesima penale si applicherà, fino al ripristino, nel caso in cui un singolo Sistema rimanga non efficiente per più di 10 giorni lavorativi. Medesima penale giornaliera pari a 1/1000 si applicherà, per ogni giorno di ritardo nella consegna, prevista entro le ore 13 del lunedì successivo, del *report* settimanale sui controlli effettuati e sullo stato della rete. In caso di *report* settimanale incompleto o non veritiero per evidente imperizia o negligenza, si applicherà una penale pari a 5 volte la penale giornaliera suddetta. Inoltre, in caso di intervento di ripristino *in situ* di un sistema di monitoraggio inefficiente, se il malfunzionamento si ripresenterà nei 30 giorni successivi l'intervento sarà considerato inefficace ed equivalente ad un mancato intervento, talché il sistema di monitoraggio sarà considerato come non ripristinato e la penale giornaliera sarà applicata come se l'intervento non fosse stato eseguito. Infine, in

caso di interruzione da parte del DEC e/o del RUP di un intervento non preannunciato dalla Società con 3 giorni lavorativi di anticipo o almeno 1 giorno nei casi urgenti, il sistema di monitoraggio sarà considerato inefficiente ai fini del calcolo della penale, fino al ripristino mediante intervento regolarmente preannunciato.

In ogni altro caso, in presenza di accertato inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della Società, per cause a essa imputabili, verrà applicata una penale debitamente calcolata, e comunque fino alla possibile concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale.

Resta salva la facoltà di questa Amministrazione di risolvere, *ipso iure*, il presente contratto in caso di inadempimento.

La Società prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile Tecnico del Progetto degli adempimenti prescritti nell'art.6: Personale impiegato dal fornitore, il Dipartimento applicherà la penale una tantum pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo complessivo contrattuale.

Le penali verranno applicate allo scadere di ogni Periodo, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Società e da questa comunicate al Dipartimento nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 8: "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, il Dipartimento ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Il Dipartimento, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Dipartimento si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi

di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere al Dipartimento l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Dipartimento dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a séguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVO

L'ammontare complessivo del presente contratto è pari ad € **3.180.000,00** (tremilionicentottantamila/00) oltre agli oneri di importazione sulla strumentazione, da versare alla dogana, per un totale complessivo pari a € **3.470.846,27**, oneri di importazione inclusi, come indicato dalla Società nell'offerta tecnico economica del 31 agosto 2023 n. Q33775.

Il prezzo si intende comprensivo di tutto quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio in oggetto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT indicati all'articolo 60, comma 3, del d. lgs. 36/2023.

Restano, inoltre, a carico della Società tutti gli adempimenti derivanti da operazioni di trasporto, assicurazioni, carico e scarico.

Nel caso in cui i materiali forniti siano di provenienza estera, la Società provvederà al loro sdoganamento, anticipando i relativi oneri, che saranno successivamente rimborsati dietro presentazione di apposita documentazione probante.

La Società non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento di costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 60 del d. lgs. 36/2023.

Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ARTICOLO 9

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo complessivo onnicomprensivo, per tutto il periodo di durata contrattuale di cui al precedente art. 8, comma 1, è pari ad € 3.470.846,27, oneri di importazione inclusi.

I corrispettivi dovuti alla Società dal Dipartimento, per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, saranno erogati in rate trimestrali posticipate, ciascuna delle quali sarà di importo pari ad $\frac{1}{4}$ degli importi annuali riportati nel quadro economico del Capitolato Tecnico ai punti A.1+A.2+A.3, oltre ai rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Responsabile Unico del Progetto di riferimento nel trimestre per il supporto in sede dell'ingegnere strutturista e per le relative trasferte, nonché al pagamento delle forniture e servizi effettuati nel trimestre e positivamente collaudati, oltre gli oneri di importazione ove dovuti, previo nulla osta degli Uffici competenti e dichiarazione di regolare esecuzione delle attività svolte. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura.

Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Amministrazione e Bilancio - Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni, Via Ulpiano n° 11 - 00193 ROMA - C.F. 97018720587.*

In attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 la Società dovrà inserire nelle fatture il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **A018049018**

La Società non avrà diritto alcuno al riconoscimento di ulteriori oneri o sovrapprezzi derivanti da sopravvenuti aumenti dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole

circostanza possa verificarsi in corso di esecuzione del presente atto. Non è ammessa altresì la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 60 del d. lgs. 36/2023.

I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente intestato alla Società GeoSIG Ltd – IBAN: CH4704835016134112014 – Codice Swift CRESchZZ804 – Clearing n. 4835. La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Dipartimento le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, il Dipartimento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui si abbia evidenza che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Dipartimento applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverranno secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125 del nuovo codice e del d. lgs. 231/2002 e s.m.i.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero

dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 10

TRASPARENZA DEI PREZZI

La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del d. lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o la società non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della Società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma

9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.

La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Dipartimento e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

La Società si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Dipartimento e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Dipartimento verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società si obbliga a trasmettere al Dipartimento, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, d. lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge, restando inteso che il Dipartimento si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,

richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili al presente contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 12

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel séguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Dipartimento (Titolare), le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel séguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*"), del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e delle istruzioni nel séguito fornite.

La Società ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di séguito indicate che la Società si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, la Società deve informare immediatamente il Dipartimento del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Dipartimento per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità

previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Dipartimento, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) assistere il Dipartimento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Dipartimento da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Dipartimento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Dipartimento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Dipartimento di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Dipartimento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Dipartimento ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Dipartimento debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Dipartimento nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Dipartimento in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Dipartimento nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Dipartimento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Dipartimento stesso - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Dipartimento informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Dipartimento applicherà la penale di cui all'art. 7, comma 3, e diffiderà la Società ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a séguito della diffida, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Dipartimento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati personali”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali della Società collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Dipartimento.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile del trattamento su richiesta del Dipartimento, si impegna a: *i)* restituire al Dipartimento stesso i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.

Il Responsabile del trattamento si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante “*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*”.

In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile stesso, o da un sub-Responsabile.

Su richiesta del Dipartimento, il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Dipartimento potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.

Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Dipartimento.

Sarà obbligo del Dipartimento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento. Nel caso in cui la Società agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Dipartimento potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Dipartimento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Dipartimento, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Dipartimento di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere

che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 14

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Dipartimento acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dalla Società in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dalla Società o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

La Società si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento.

Qualora venga promossa nei confronti del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dalla Società, quest'ultima manleverà e terrà indenne il Dipartimento, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Dipartimento.

Il Dipartimento si impegna a informare prontamente per iscritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Dipartimento.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 15

UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

La Società dovrà richiedere per iscritto al Dipartimento l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software ove ciò sia già stato evidenziato nell'offerta, negli ambienti informatici messi a disposizione dal Dipartimento medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal Dipartimento costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. E' facoltà del Dipartimento sottoporre detti prodotti software alle verifiche ritenute opportune.

La Società garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

In caso di inadempimento della Società alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del Dipartimento di risolvere il presente contratto, la Società è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 16

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali, la Società si impegna a costituire, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto, una garanzia definitiva in favore del Dipartimento, di importo pari ad € **318.000,00** (trecentodiciottomila/00), pari al 10% dell'importo complessivo pattuito (oneri d'importazione esclusi).

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del d. lgs.

36/2023, del 30 per cento pari ad € **95.400,00** essendo la Società in possesso della certificazione di qualità ISO9001:2015 numero 15542020 emesso in data 17/08/2023, con scadenza 11/01/2024.

Resta ferma la responsabilità della Società per ogni inadempimento che si verificasse antecedente al rilascio della garanzia.

Il deposito potrà essere costituito mediante:

- fidejussione bancaria rilasciata da un istituto di credito, ove il titolo dovrà essere redatto in bollo e le firme dovranno essere autenticate;
- polizza fidejussoria rilasciata da Società di assicurazione iscritta all'ISVAP autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

L'atto di fidejussione dovrà essere redatto in bollo e le firme dei rappresentanti dell'Istituto fideiussore dovranno essere autenticate.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Dipartimento.

Tale garanzia è vincolata per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la Società.

Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa della Società, il Dipartimento provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Dipartimento.

In caso di esercizio della facoltà del Dipartimento di rinnovare o prorogare la durata del contratto, la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di esecutività del contratto.

La mancata reintegrazione della garanzia, a séguito di quanto indicato nei

precedenti commi, comporterà l'applicazione di una penale pari ad **Euro 100,00 (cento/00)** per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto del Dipartimento di risolvere il contratto.

Al termine della durata del contratto, lo svincolo della garanzia sarà effettuato e nei modi e nelle forme indicate dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs 36/2023.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al citato art. 117 del D. lgs. 36/2023.

Il Dipartimento ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Dipartimento ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Dipartimento ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

Il Dipartimento potrà chiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Dipartimento medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D. Lgs 36/2023, previa deduzione di crediti del Dipartimento verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Dipartimento in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza al Dipartimento la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del d. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17

RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter 92, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011, il Dipartimento ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa
- b) reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.lgs. 36/2023;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Il Dipartimento ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi alla Società a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, la Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Dipartimento. Quest'ultimo effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 18

RISOLUZIONE

Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120, D.lgs. 36/2023;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del menzionato articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- c) sono state superate le soglie fissate dal Dipartimento nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 5, del d. lgs. 36/2023;
- d) la Società si è trovata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del d. lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere esclusa dalla procedura;
- e) la Società ha commesso, nel corso della procedura, un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”;
- f) il servizio di che trattasi non doveva essere affidato alla Società in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo “Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Dipartimento, ai sensi del precedente articolo “Brevetti industriali e diritto d'autore”;
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Società ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d. lgs. 231/01, che impediscano alla Società di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Dipartimento, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art.1360 c. c., previa dichiarazione da

comunicarsi alla Società tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 d. lgs. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del d. lgs. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui il Dipartimento accerti un grave inadempimento della Società ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti alla Società e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali la Società dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, il Dipartimento ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la Società ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Dipartimento assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali la Società deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l'inadempimento permanga, il Dipartimento potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Dipartimento, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Dipartimento stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere

all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del d. lgs. 36/2023.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Dipartimento incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del d. lgs. 36/2023.

ARTICOLO 19 INCOMPATIBILITÀ

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del d. lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del d. lgs. 36/2023.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del d. lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Dipartimento. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 21

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Società tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari.

ARTICOLO 22

FORO ESCLUSIVO

Per le controversie che dovessero nascere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA BEST CUSTOMER

La Società dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso il Dipartimento avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l'esecuzione del servizio in danno della stessa Società senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti del Dipartimento.

ARTICOLO 24

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Dipartimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

La Società dichiara di aver preso visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Dipartimento.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. 36/2023 in modalità elettronica con firma digitale delle parti.

Per il DIPARTIMENTO

(Dott.ssa Immacolata Postiglione)

Per la SOCIETA'

(Ing. Franco Pizzi)